

**DETERMINA DIRETTORIALE Fascicolo n. GU14/219373/2019**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PIRILLI X - Sky Italia X (Sky Wifi) IL  
DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom” e succ. modif. e int.;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all’adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro;

VISTA l’istanza dell’utente PIRILLI X, del 17/12/2019 acquisita con protocollo N. 0542518 del 17/12/2019

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

L’istante ha rappresentato: “nel 2005 ho attivato l’offerta sky al costo di 57€ che comprendeva i seguenti pacchetti: mondo sky, cinema, sport e calcio. Nonostante l’offerta che avevo sottoscritto era a canone fisso, ho riscontrato un aumento del costo dell’abbonamento da 57 a 59.50, senza la visione del pacchetto cinema. Inoltre essendo cliente sky da più di tre anni avrei avuto diritto alla visione gratuita del pacchetto Dazn ma di fatto non posso accedere a tale servizio”, e ha chiesto: 1) “il rispetto delle condizioni contrattuali inizialmente pattuite”; 2) “l’attivazione del servizio DAZN”; 3) l’indennizzo. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato eseperto il 13 dicembre 2019.

La società resistente non ha prodotto memoria, né documentazione nel termine previsto dall’articolo 16, comma 2, del Regolamento.

E’ necessario rilevare, in via preliminare, che per la mancata partecipazione al procedimento dell’operatore Sky, l’intera vicenda può essere esaminata esclusivamente in base a quanto rappresentato e allegato dall’istante. Questi ha lamentato l’aumento del costo dell’abbonamento, la mancata visione sia del pacchetto cinema sia di DAZN. Nel descritto quadro procedimentale, poiché, come sopra rilevato, Sky non si è costituita, per cui non ha eccepito alcunché a quanto sostenuto dall’istante, si deve considerare per provato quanto da questi affermato. Ciò in ossequio al principio di non contestazione di cui all’articolo 115, comma 1, c.p.c., costantemente applicato dall’Autorità: “l’operatore che non svolge deduzioni o difese atte a confutare quanto contestato dall’istante, consente al decisore di considerare provato quanto dedotto dall’istante stesso e di affermare la responsabilità contrattuale dell’operatore secondo le regole ordinarie di cui all’art. 1218 c.c.”. Dall’analisi della documentazione prodotta dal ricorrente, nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione – in particolare

dal contratto, in cui è presente l'offerta commerciale -, emerge una discrepanza fra l'importo pattuito e le somme addebitategli con le fatture: "costo dell'abbonamento da 57 a 59.50". Perciò, gli addebiti non risultano in linea con quanto contrattualmente pattuito; "quanto dedotto dall'istante", quindi, sotto questo profilo, si ha per provato. Non trova, invece, accoglimento la richiesta di indennizzo. Per tutto quanto sopra:

#### DETERMINA

- Sky Italia X (Sky Wifi), in parziale accoglimento dell'istanza del 17/12/2019, è tenuta a in primis a regolarizzare in toto la posizione contabile dell'istante, provvedendo al rimborso delle somme addebitategli illegittimamente (rispetto alle condizioni pattuite ab origine); - in secundis ad attivargli il servizio DAZN, giacché vi ha ancora interesse.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Il direttore  
rosario carnevale